

LEGGI E CONTRATTI
filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Nino Ruffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Altieri, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Carosello, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino; Nyranna Mosti, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

Autoferrotranvieri: buonuscita e spreco di denaro pubblico

SAVERIO NIGRO

denze sul funzionamento della giustizia del lavoro, ma si concretizza in un notevole spreco di denaro pubblico. Ed è questo il motivo che ci spinge, ancora una volta, a richiamare l'attenzione dei cittadini su un aspetto, certamente negativo, di gestione della cosa pubblica e di sintesi...

Regime contrattuale. Si sostiene, da parte delle aziende del settore trasporti, che il rapporto lavorativo degli addetti a questo settore, è disciplinato, nella sua globalità, dal R.D. n. 148/1931, il quale, all'art. 1, demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione di tutti gli aspetti di esso, in tutte le sue fasi...

Contenzioso giudiziario in espansione. Questa persistenza, da parte di alcuni giudici di non adeguati al consolidato insegnamento della Suprema Corte induce la quasi totalità delle aziende di trasporto a negare ai propri dipendenti i loro diritti e ad alimentare un enorme, e sempre più in espansione, contenzioso giudiziario, che non solo ha negative inc...

vo una negazione dei suoi diritti ed un notevole depauperamento del suo patrimonio economico; e lo costringe a rivolgersi al magistrato per ottenere quanto legittimamente gli è dovuto.

Disciplina legale. La Corte di Cassazione - sulla scia di quanto aveva statuito la Corte costituzionale con la sentenza n. 124 del 28/5/1975 - ha, sin dal lontano 1976, ritenuto che all'indennità di buonuscita dei dipendenti della azienda autoferrotranviere siano applicabili, sia pure indirettamente, gli art. 2120 e 2121 c.c., in base ai quali deve porsi, alla base del calcolo dell'ammontare della predetta indennità, la retribuzione onnicomprensiva, cioè con inclusione in essa di tutti i compensi corrisposti con carattere di continuità (vd. Cass. 8/4/4976 n. 1235; Cas. 17/2/1976 n. 538 e Cass. 30/1/1976 n. 320).

Questi principi - arricchiti con argomentazioni giuridiche sempre più acute ed incisive - sono stati trasfusi, ininterrottamente e con continuità, in tutte le sentenze che la Suprema Corte ha emesso in questo lunghissimo lasso di tempo (oltre quindici anni): nelle più recenti decisioni la Corte - facendo propria la pregressa giurisprudenza - ha affermato che «l'orientamento consolidato di questa corte... ritiene che il principio di onnicomprensività della retribuzione da porre a ba...

se del calcolo della indennità di anzianità (ai sensi degli art. 2120 e 2121 c.c.), per il suo carattere di retribuzione differita (ved. Corte Cost. n. 75/88 nonché l'orientamento consolidato di questa Corte) deve essere esteso non solo all'indennità di buonuscita di parte legale (siccome statuito da Corte Cost. n. 124/75), ma anche all'indennità di buonuscita di fonte contrattuale, per assicurare la conformità ai medesimi parametri costituzionali (art. 3 e 36 Cost.), che vanno osservati, nell'esercizio dell'autonomia collettiva (ai sensi dell'art. 1 cpv, r.d. n. 148/31), non meno che nell'esercizio delle funzioni legislative (Cass. n. 13/6/1991 n. 6660).

Ed in un'altra più recente la Suprema Corte ribadisce che la «Corte costituzionale, con la medesima sentenza n. 124/1975, ha ribadito che un contratto collettivo, come già ritenuto con la pronuncia n. 67 del 1975, non acquista forza di legge neppure se esplicitamente richiamato da una legge, aggiungendo che «a fortiori tale principio valeva nel caso in esame, in cui si ha un generico rinvio alla contrattazione collettiva senza menzione di uno specifico contratto; con ciò avvertendo implicitamente che non spettava a lei il sindacato su tale tipo di normativa non legale... spetta dunque ai giudici ordinari pronunciarsi sulla legittimi...

ta e sulla interpretazione della suddetta normativa; e continua ancora la Corte che l'autonomia collettiva non può non rispettare i principi inderogabili dell'ordinamento, tra cui quello della onnicomprensività della retribuzione... che va riconosciuta ancor più (all'indennità di buonuscita) prevista dalla contrattazione collettiva per gli autoferrotranvieri aventi diritto a pensione... (Cassazione 28/5/1992 n. 6407)». Ed in un'altra sentenza, di poco precedente, viene ribadito che il carattere di retribuzione differita deve essere esteso non solo all'indennità di buonuscita di parte legale, ma anche a quelle di parte contrattuale. (Cassazione n. 18/2/1992 n. 1979/92).

Regolamentazione successiva alla legge n. 297/1982. Con la L. n. 297/82 si è data una nuova configurazione giuridica alla indennità di fine lavoro, mutando sostanzialmente i principi su cui era fondata la pregressa indennità di anzianità e derogando anche alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione da porre a base per il calcolo del Tfr (Trattamento di fine rapporto); ma è indubitabile che per poter operare questa deroga, è indispensabile che la regolamentazione contrattuale sia successiva alla emanazione della predetta legge (in tal senso si sono pronunciate non solo le sentenze sopra richiamate, ma anche molte altre, con l'eccezione di due sentenze, che richiamano l'ultrattività della contrattazione collettiva, ma poi queste argomentazioni, sono state disattese dalla stessa Corte con numerose sentenze successive). E nel caso degli autoferrotranvieri non vi è stato nessuna regolamentazione collettiva successiva alla L. 297/92, per cui il concetto di retribuzione da porre a base del calcolo del Tfr è quello delimitato dall'art. 1 della predetta legge, cioè comprensivo di tutti i compensi corrisposti con continuità...

Se divorzio, della pensione che cosa spetterà a mia moglie?

Dopo sette anni di separazione consensuale da mia moglie, sono in procinto di chiedere il divorzio; mi preoccupa la posizione pensionistica della mia ex moglie, casalinga; sono un lavoratore subordinato di azienda privata in regime Inps; nel caso della mia morte, che cosa spetterà a mia moglie, sia che io contragga altro matrimonio oppure no? e se è lei stessa a contrarre nuovo matrimonio? Potrei prevedere qualche clausola a suo favore nell'atto di divorzio, così come nell'atto di separazione è stato previsto un mensile a suo favore?

Lettera firmata Firenze

Le risposte ai quesiti sono contenute negli articoli 5, 9, 9 bis e 12 bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato con le leggi n. 436/78 e n. 74/87. Tali disposizioni stabiliscono che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente, a favore dell'altro, un assegno quando l'altro coniuge non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Tale assegno, con l'accordo delle parti, può avvenire in unica soluzione ma in tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico. L'obbligo di corrispondere l'assegno periodico cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente diritto alla pensione di reversibilità, il coniuge, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno, alla pensione di reversibilità (sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico, sia anteriore alla sentenza). Qualora esista un coniuge superstite avente titolo alla pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita...

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Da tribunale, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza e che sia titolare dell'assegno.

Al coniuge al quale è stato riconosciuto il diritto all'assegno periodico, qualora versi in uno stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità sempreché l'assegno originario, attribuito al momento del divorzio, non sia stato liquidato in unica soluzione.

Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare dell'assegno periodico, a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

La pratica dalla prefettura all'Inps di Milano

Sono una pensionata, invalida civile al 100% con indennità di accompagnamento. Il 17 maggio 1992 ho compiuto 65 anni, la prefettura di Milano ha deliberato che dopo tale data non avrei potuto più usufruire di tale beneficio. Il sindacato di categoria interpellato mi ha detto che tale prestazione, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno sarebbe passata di competenza all'Inps. Faccio presente di essere pensionata al minimo; rispetto al quesito che pongo ho avuto diverse traversie, probabilmente dovute a leggi emanate in tempi diversi. Allogio alla presente la documentazione in mio possesso. Dopo sei mesi dal com...

pimento del 65° anno chiedo se è mio diritto avere la pensione di invalidità civile.

Carmela Pace Carugate (Milano)

Dalla documentazione allegata rileviamo che la pensione da invalida civile era stata revocata a seguito della legge n. 407/90 che, con l'art. 3, aveva reso incompatibile tale prestazione con la pensione «IO» erogata dall'Inps della quale sei titolare.

La incompatibilità fu poi parzialmente annullata con l'art. 12 della legge n. 412/91 (anche a seguito dell'impegno del Pds). A seguito della modifica, il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ha ripristinato la pensione ma fino al mese di compimento del 65° anno di età. La prefettura dovrebbe aver trasferito il relativo lascio all'Inps perché prosegua nella liquidazione di tale specifica prestazione. Non essendo stata ancora convocata dall'Inps per perfezionare la parità, il consiglio di rivolgersi alla locale sede del Sindacato pensionati italiani (Sp-Cgil) o alla locale sede dell'Inca-Cgil per verificare e definire la pratica.

Assegno ordinario di invalidità, durata e importo

Il caso è il seguente: mia moglie, nata nel 1943, dipendente in qualità di ragioniera presso una concessionaria auto, nel 1989 si ammalò e non è stata più in grado di applicarsi fattivamente al lavoro. A dicembre '91, dopo sei mesi di malattia (retribuiti), quattro mesi di aspettativa (non retribuiti), persistendo il grave stato di salute, non può riprendere il lavoro e viene li-

enziata dopo ventotto anni di attività ininterrotta, e cioè da gennaio '65 a dicembre '91.

Da gennaio '91, riconosciuta l'invalidità, l'Inps le corrisponde un assegno ordinario di invalidità. Questo assegno, come viene evidenziato sul Mod. O bis M del certificato di pensione rilasciato dall'Inps, viene corrisposto per la durata di tre anni e pertanto per ottenere lo stesso trattamento occorre per tempo ripresentare domanda corredata dalla necessaria documentazione medica; ora vi pongo due domande: 1) Fino a quando, persistendo la malattia, occorre rinnovare la richiesta triennale? 2) È possibile che dopo 28 anni di contributi regolarmente versati, la pensione sia così ridotta?

Giuseppe Morelli Fermo (Ascoli Piceno)

L'assegno ordinario di invalidità è stato istituito con la legge del 12 giugno 1984, n. 222 (articolo 1). Viene riconosciuto all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni contingenti alle sue attitudini, siano ridotte in modo permanente a motivo di un'invalidità. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermato per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa.

La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza se la domanda, per il rinnovo, è presentata nel semestre anteriore alla data della scadenza stessa oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i 120 giorni successivi alla scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno è confermato automaticamente. Al compimento dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia, l'assegno si trasforma - in presenza dei previsti requisiti - in pensione di vecchiaia.

Per quanto riguarda l'importo dell'assegno su presenta che è determinato con lo stesso sistema previsto per gli altri tipi di pensione (2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione utile). Pertanto l'importo iniziale dovrebbe essere pari al 56% della media delle retribuzioni - opportunamente rivalutate - relative alle ultime 260 settimane coperte da contribuzione antecedente alla decorrenza dell'assegno.

Crociera di FERRAGOSTO con l'Unità

dal 10 al 22 agosto con la m/n TARAS SCHEVCHENKO

GRECIA • TURCHIA ISOLE GRECHE

PROGRAMMA

- 10 Agosto - Martedì GENOVA. Ore 16.00 inizio operazioni d'imbarco. Ore 18.00 partenza. In serata - Gran ballo di apertura della crociera - Night Club e Nastroteca.
11 Agosto - Mercoledì NAVIGAZIONE. Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina, spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret, Night Club e Nastroteca.
12 Agosto - Giovedì NAVIGAZIONE. Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina, spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret, Night Club e Nastroteca.
13 Agosto - Venerdì PIREO. Ore 8.00 arrivo al Pireo. Visita città di Atene (mattino) Lit. 42.500. Ore 18.00 partenza dal Pireo. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.
14 Agosto - Sabato VOLOS. Ore 8.00 arrivo a Volos. Escursioni facoltative: Monumenti della Meteora (intera giornata, seconda colazione inclusa) Lit. 115.000. Monte Pelion (mattino) Lit. 32.500. Ore 18.00 partenza da Volos. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.
15 Agosto - Domenica ISTANBUL. Mattinata in navigazione. Ore 17.30 arrivo ad Istanbul. Escursione facoltativa: Istanbul by night Lit. 60.000.
16 Agosto - Lunedì ISTANBUL. Escursioni facoltative: Visita città (intera giornata, seconda colazione inclusa) Lit. 100.000. Visita città (mattino) Lit. 37.500. Gita in battello sul Bosforo (pomeriggio). Lit. 32.500. Ore 19.30 partenza da Istanbul. Serata danzante con spettacoli di cabaret, Night Club e Nastroteca.
17 Agosto - Martedì SMIRNE. Mattinata in navigazione. Ore 15.00 arrivo a Smirne. Escursione facoltativa: Efeso (pomeriggio) Lit. 42.500. Ore 21.00 partenza da Smirne. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.
18 Agosto - Mercoledì RODI. Mattinata in navigazione. Ore 14.30 arrivo a Rodi. Escursione facoltativa: Valle delle farfalle (pomeriggio) Lit. 42.500. Lindos (pomeriggio) Lit. 42.500. Ore 20.00 partenza da Rodi. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.
19 Agosto - Giovedì CRETA. Ore 8.30 arrivo a Heraklion. Escursione facoltativa: Heraklion e Cnossos (mattino) Lit. 52.500. Ore 17.00 partenza da Heraklion. Serata danzante. Night Club e Nastroteca.
20 Agosto - Venerdì NAVIGAZIONE. Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina, spettacoli cinematografici. Serata danzante con spettacoli di cabaret, Night Club e Nastroteca.
21 Agosto - Sabato NAVIGAZIONE. Intera giornata in navigazione. Giochi di ponte. Bagni in piscina. In serata - Cena di commiato del Comandante - Night Club e Nastroteca.
22 Agosto - Domenica GENOVA. Ore 8.00 arrivo a Genova. Prima colazione. Operazioni di sbarco e termine della crociera.



La M/N TARAS SCHEVCHENKO della Black Sea Shipping Co. è un transatlantico ben noto ai crocieristi italiani che ne hanno potuto apprezzare le qualità in numerose occasioni. Tutte le cabine sono esterne con oblò o finestra, lavabo, telefono, filodiffusione ed aria condizionata regolabile.
La «GIVER VIAGGI E CROCIERE» propone questa crociera con la propria organizzazione a bordo e con Staff Turistico ed Artistico Italiano. La cucina internazionale di bordo verrà diretta da uno chef italiano.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI. Stazza lorda 20.000 tonnellate. Anno di costruzione 1986.
Ristrutturata nel 1970 e rinnovata nel 1988. Lunghezza mt. 176; velocità nodi 20; passeggeri 700; 3 ristoranti, 6 bar, sala feste; night club; nastroteca; 3 piscine (di cui 1 coperta); sauna; cinema; negozi; parrucchiere per signora e uomo; telex (via satellite) 0581 - 1400266; indirizzo telegrafico: UKSA.
La nave dispone inoltre di stabilizzatori antirullo ed è equipaggiata con i più moderni sistemi per la sicurezza durante la navigazione.
IL VITTO A BORDO.
Prima colazione: succhi di frutta - salumi - formaggi - uova - yogurt - marmellata - burro - miele - broches - tè - caffè - cioccolata - latte.
Seconda colazione: antipasti - consommé - farinacei - carne o pollo - insalata - frutta fresca o cotta - vino in caraffa.
Ore 16.30 (in navigazione): tè - biscotti - pasticceria.
Pranzo: zuppa o minestra - piatto di mezzo carne o pollo o pesce - verdura o insalata - formaggi - gelato o dolce - frutta fresca o cotta - vino in caraffa.
Ore 23.30 (in navigazione): spuntino di mezzanotte.



MILANO: Viale Ca' Granda, 2 Ingresso V.le Fulvio Testi, 69 Telefono: (02) 64.23.557 - 66.10.35.85 Fax: (02) 64.38.140 - Telex: 336257 Informazioni anche presso le Federazioni Pda

Table with columns: CAT., TIPO CABINE, PONTE, FERRAGOSTO dal 10 agosto al 22 agosto. Lists various cabin types and prices.

Una singola: possibilità di utilizzare alcune cabine doppie e letti sovrapposti come singole pagando un supplemento del 30% della quota.
Una tripla: possibilità di utilizzare alcune cabine quaduple come triple (escluse le cabine della cat. SP) pagando un supplemento del 20% della quota.
Ragazzi fino a 12 anni: riduzione 50% (in cabine a 3 o 4 letti escluse le cabine della cat. SP) massimo 2 ragazzi ogni 2 adulti.
* Possibilità di utilizzare 3° letto nel salottino della categoria C pagando il 50% della quota. Tutte le cabine, ad eccezione delle cabine di categoria F e C, sono dotate di divano utilizzabile da ragazzi di altezza non superiore mt. 1,50 ed inferiori ai 12 anni pagando il 50% della quota stabilita per la categoria.
Escursioni facoltative: tutte le escursioni sono organizzate dai componenti locali in modo da offrire la possibilità di visitare i luoghi di maggiore interesse, compatibilmente con la durata della sosta. In alcune città la disponibilità di guide con conoscenza di lingua italiana e talvolta altre lingue, potrebbe essere limitata, in tal caso verranno utilizzati, nel limite del possibile, accompagnatori o personale della GIVER.
La quota di partecipazione comprendono: sistemazione a bordo nel tipo di cabina prescelta; pensione completa per l'intera durata della crociera, incluso vino in caraffa; assistenza di personale specializzato; possibilità di assistere gratuitamente a tutti gli spettacoli, giochi ed intrattenimenti di bordo; polizza assistenza medica.
La quota di partecipazione non comprendono: visite ed escursioni facoltative che potranno essere prenotate esclusivamente a bordo; le tariffe definitive delle escursioni verranno rese note con il programma del giorno; qualsiasi servizio non specificato in programma.
Valida a bordo: lire italiane. Documenti: per partecipare alla crociera occorre essere in possesso di carta d'identità o passaporto individuale. I passeggeri sono tenuti a comunicare al momento stesso dell'iscrizione alla crociera i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, numero del documento valido, data e luogo di rilascio.